

## COMMISSIONE IV

## FINANZE E TESORO

CLXXX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 3 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDI

DEL PRESIDENTE SCOCA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	2148	Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai Canali demaniali (canali dell'antico Demanio e canali «Cavour»). ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (2845) . . . . .	2150
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		PRESIDENTE . . . . .	2150, 2152
Proroga, fino al 30 giugno 1954, del funzionamento degli uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, nonché estensione delle attribuzioni conferite agli uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (2846) . . . . .	2148	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> : . . . . .	2150, 2151, 2152
PRESIDENTE . . . . .	2148, 2149	CAVALLARI . . . . .	2151
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	2148, 2149	CHIOSTERGI . . . . .	2151
CORBINO . . . . .	2148, 2149	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	2151
CHIOSTERGI . . . . .	2149	CHIARAMELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	2151
Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio. (2882) . . . . .	2150	CAVINATO . . . . .	2151, 2152
PRESIDENTE . . . . .	2150	<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
		Autorizzazione di assegnazione di un fondo di un miliardo per costruzione, acquisto o adattamento di edifici per gli uffici finanziari. (2866) . . . . .	2152
		PRESIDENTE . . . . .	2152, 2153, 2154
		BIASUTTI, <i>Relatore</i> . . . . .	2152
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	2152, 2153

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

	PAG.
CHIOSTERGI . . . . .	2152, 2154
CAVALLARI . . . . .	2153
CORBINO . . . . .	2154
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Concessione di un contributo annuo a favore del comune di Recoaro—Terme (2863) . . . . .	2154
PRESIDENTE . . . . .	2154, 2155, 2157
BARBINA, <i>Relatore</i> . . . . .	2154, 2155, 2156
FERRERI . . . . .	2155
CAVINATO . . . . .	2155
WALTER . . . . .	2155, 2156
CHIOSTERGI . . . . .	2155, 2156
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	2155, 2156
CIFALDI . . . . .	2156, 2157
CAVALLARI . . . . .	2156
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio (2881) . . . . .	2157
PRESIDENTE . . . . .	2157, 2158
BARBINA, <i>Relatore</i> . . . . .	2157
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2159

**La seduta comincia alle 9,30.**

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Saggin.

**Discussione del disegno di legge: Proroga fino al 30 giugno 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei Conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, nonché estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2846).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga, fino al 30 giugno 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uf-

fici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, nonché estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52.

Prego il relatore onorevole Turnaturi di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

TURNATURI, *Relatore*. Il presente disegno di legge prevede la proroga, fino al 30 giugno 1954, del funzionamento degli uffici regionali di riscontro, degli uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, nonché l'estensione delle attribuzioni conferite agli uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52.

Come è noto, il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, all'articolo 4, prevede l'istituzione e il funzionamento di Uffici regionali di riscontro, uffici corrispondenti della Corte dei conti, e di appositi Comitati, con il compito di reperire i conti dei funzionari delegati e degli agenti contabili e sottoporli agli esami ed ai controlli previsti dagli articoli 60 e 74 della legge di Contabilità dello Stato. Detti uffici, la cui azione si è palesata di grandissima utilità per le finanze dello Stato, avrebbero dovuto cessare la propria attività, ai sensi della legge 15 marzo 1950, n. 119, con il 30 giugno 1952. Siccome la loro opera è ancora indispensabile per l'esame di una gran massa di rendiconti e di conti giudiziali, il Ministero del tesoro, ravvisandone l'estrema necessità, ne ha proposto la proroga al 30 giugno 1954.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CORBINO. Vorrei chiedere all'onorevole relatore se si prevede che vi possano essere altre proroghe.

TURNATURI, *Relatore*. Allo stato attuale, no. Se se ne dovesse ravvisare l'opportunità, potranno essere richieste. Indubbiamente questi uffici si sono dimostrati utilissimi.

CORBINO. Tenendo conto del calendario dei lavori delle due Camere, mi sembra che la data del 30 giugno 1954 non sia opportuna. Dovremmo mettere la data del 31 dicembre 1953 o, meglio, quella del 31 dicembre 1954.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

TURNATURI, *Relatore*. Non avrei nulla in contrario; però il provvedimento dovrebbe tornare al Senato.

CORBINO. Non insisto.

TURNATURI, *Relatore*. Ritengo che un'altra proroga sarà necessaria, perché questi uffici si sono dimostrati molto utili. Comunque si potrebbe evitare di restituire il provvedimento al Senato.

CHIOSTERGI. Anche se il disegno di legge si dovesse rinviare al Senato, non è una cosa grave. Se perdiamo del tempo ora, lo risparmieremo però alla chiusura dell'esercizio.

CORBINO. Riprendendo la mia proposta, riterrei più opportuna la data del 31 dicembre 1954.

TURNATURI, *Relatore*. Potremmo fissare la data del 30 giugno 1955.

CHIOSTERGI. Ritengo, però, che nel 1955 ci troveremo nelle stesse condizioni. Preferirei la data del 31 dicembre 1954, come ha proposto l'onorevole Corbino.

CORBINO. Io non mi riferisco all'esercizio provvisorio, ma al fatto che il 30 giugno 1954 non vi sarà possibilità di prorogare questa legge, perché il Senato sarà eletto da pochi giorni; per cui, praticamente, prima del luglio 1954 il Parlamento non potrà funzionare. Per questo propongo la data del 31 dicembre 1954.

TURNATURI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119, è estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 30 giugno 1954.

Parimenti, fino al 30 giugno 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49 ».

A questo articolo l'onorevole Corbino propone che ai commi 1° e 2° alle parole « 30 giugno 1954 » siano sostituite le altre « 31 dicem-

bre 1954 » cosicché l'articolo stesso verrebbe ad essere così formulato:

« La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119, è estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 31 dicembre 1954 ».

Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo ora letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel quale, per coordinamento, occorre sostituire le parole « 30 giugno 1954 » con le altre « 31 dicembre 1954 ».

« Il funzionamento dei Comitati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, già prorogato con la legge 3 febbraio 1951, n. 311, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1954 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TURNATURI, *Relatore*. Per ragioni di coordinamento propongo che il titolo del disegno di legge sia così modificato: « Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonché estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica proposta dal relatore.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio. (2882).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio.

Su tale provvedimento svolgerò io stesso la relazione.

Le rivendite di monopolio, nei contratti di appalto e sugli atti di concessione dovrebbero pagare l'imposta proporzionale di registro nella misura del 2 per cento. Vi è la necessità di regolarizzare la posizione di alcune gerenze provvisorie per le quali è stata omessa la denuncia di contratto verbale. Il 2 per cento graverebbe troppo sui gerenti degli spacci e delle rivendite di generi di monopolio; pertanto è stato proposto di applicare l'imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento e di fare una sanatoria generale per i contratti verbali, non registrati i quali verrebbero ammessi a registrazione, mediante il pagamento dell'imposta fissa di lire 500 senza aggravio di soprattassa. Naturalmente tutto è basato sull'imponibile accertato. Inoltre è stata prevista la possibilità di una ratizzazione del pagamento dell'imposta così come già dispone l'articolo 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283.

Chiarito lo scopo del disegno di legge, mi permetto di proporre alla Commissione la sua approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

L'imposta proporzionale di registro dovuta sui contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, nonché sui contratti di appalto e sugli atti di concessione delle rivendite di generi di monopolio è stabilita nella misura del 0,50 per cento da commisurarsi sull'ammontare dell'aggio o premio cumulato in ragione della durata delle convenzioni e sui maggiori corrispettivi pattuiti.

Ove l'imponibile complessivo per tutta la durata del contratto o della concessione, ecceda i cinque milioni, il pagamento dell'imposta di registro può essere eseguito nei modi e nei termini di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283.

(È approvato).

**ART. 2.**

Le gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio sono soggette al trattamento tributario previsto dall'articolo precedente, fermo restando l'esonero da denuncia e da registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di importo non superiore al massimo stabilito dalla legge.

(È approvato).

**ART. 3.**

Gli atti e contratti di appalto, scritti o verbali, relativi alle gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non in regola agli effetti dell'imposta di registro, sono ammessi, entro quattro mesi dalla data stessa, alla registrazione con l'applicazione dell'imposta fissa di lire 500 e senza aggravio di soprattassa.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

**Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai Canali demaniali (canali dell'antico Demanio e canali «Cavour») (Approvato dal Senato) (2845).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai canali demaniali (canali dell'antico Demanio e «canali Cavour»).

Ricordo che questo disegno di legge è stato già discusso nella precedente seduta del 1° corrente mese e che esso è stato già approvato dal Senato.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella precedente seduta è sorto il dubbio che si potesse varare questo provvedimento in conformità della prassi di questa Commissione, derivante da disposizioni di legge, per cui non possono essere

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

approvati prelevamenti da stanziamenti posti su un bilancio di esercizio finanziario già chiuso. Ora, riferendomi alla proposta degli onorevoli Corbino e Ferreri, penserei che si potrebbe modificare l'articolo 2 in questo senso: « La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata sul bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1952-53 ». Naturalmente il provvedimento dovrà ritornare al Senato.

Per maggiore chiarimento ricordo che, in relazione all'articolo 3, il quale stabilisce che alla copertura degli oneri, derivanti dall'applicazione del disegno di legge in discussione, si provvede con un'aliquota del ricavo del prestito emesso per far fronte ai danni delle alluvioni, è da tener presente l'articolo 9 della legge 14 dicembre 1951, n. 1325, sul prestito stesso, per cui il ricavato di esso è accantonato in uno speciale conto di Tesoreria e le somme sono fatte affluire in bilancio a mano a mano che avviene l'utilizzazione. Cioè, se l'utilizzazione è in parte già intervenuta sul bilancio 1951-52, vi sarà un decreto del Ministro del tesoro riferito a quel bilancio; se invece è fatta sul bilancio in corso, come avverrebbe per questo provvedimento, vi si provvede con decreto del Ministro del tesoro per il bilancio 1952-53. Così possiamo essere tranquilli nei riguardi della copertura della spesa di cui al disegno di legge in esame.

CAVALLARI. Vorrei fare qualche osservazione. Quando una spesa inerente a un determinato disegno di legge si imputa a un determinato capitolo del bilancio, dobbiamo ritenere che quel capitolo esiste, e nessuna preoccupazione può destare in noi. Ma qui si tratta di imputare il pagamento di una determinata somma al provento di un prestito. Sarebbe opportuno che il Governo ci desse delle informazioni su questo prestito e se possiamo fare affidamento su un residuo di esso. Noi non abbiamo alcuna notizia ufficiale sul provento di questo prestito. Ora ci si propone di detrarre da esso una somma determinata. Ci si dica quanto è stato ricavato dal prestito e quanto dal provento di esso è stato utilizzato; allora possiamo avere i necessari elementi per constatare se la somma occorrente per i lavori è coperta dal prestito.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qui non si tratta di tale problema. Il problema sollevato nella seduta precedente era quello di non poter disporre, per la copertura di questo provvedimento, somme dallo stanziamento di capitoli di un bilancio di esercizio già chiuso.

CAVALLARI. Comprendo che non si tratta dello stesso problema sollevato nella precedente seduta. Profittavo dell'occasione per rappresentare al Governo l'opportunità che venissero forniti dei ragguagli intorno a questo prestito allo scopo di poter conoscere l'ammontare delle disponibilità che ancora esistono.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se il provvedimento, è stato presentato, posso assicurare che la capienza esiste. Una relazione più dettagliata potrebbe farla il mio collega Sottosegretario per il tesoro.

CHIOSTERGI. Per quanto la richiesta non abbia rapporto diretto con questo disegno di legge, mi sembra che la domanda dell'onorevole Cavallari abbia una sua ragione di essere. È giusto che la Commissione finanze e tesoro sappia a quanto ammonta esattamente il provento del prestito e quali siano le disponibilità che ancora esistono. Dato che è presente il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Avanzini, potrebbe dircelo lui.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono preparato sulla questione ora sollevata: non ho in questo momento alcun dato al riguardo.

CHIOSTERGI. Possiamo aspettare la prossima riunione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ad ogni modo ripeto che la capienza per il provvedimento in esame esiste.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Posso assicurare anch'io che tale capienza esiste.

CAVINATO. Desidererei un chiarimento. Quando si votarono le provvidenze per riparare i danni delle alluvioni, si dette mandato al Governo di spendere il ricavato del prestito per fare quelle riparazioni. Ora, perché per una riparazione dipendente dalle alluvioni occorre un disegno di legge? Il Governo non ha già l'autorizzazione di spendere tali denari? Dunque, ogni volta che si dovrà provvedere a riparare un ponte danneggiato dalle alluvioni si dovrà predisporre un disegno di legge? Ogni volta che nella pianura Padana vi sarà bisogno di scavare un canale collettore consorziale o di Stato, sarà necessario un disegno di legge? Io domando questo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le aziende demaniali non erano comprese nel provvedimento a cui ella si riferisce, onorevole Cavinato.

CAVINATO. Sì: vi erano 5 miliardi di spese, compresa quella per la sistemazione dei canali demaniali. Io mi preoccupo di questa farragine di leggi.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi non abbiamo gusto di fare delle leggi per passatempo. È un fatto che in quel provvedimento non erano compresi tali lavori.

CAVINATO. Dunque vi è bisogno di una disposizione di legge?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo che nella precedente seduta del 1° corrente è stato approvato l'articolo 1.

Do pertanto lettura dell'articolo 2:

« La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata sul bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-52 ».

A questo articolo il relatore onorevole Chiaramello propone che le parole « per l'esercizio 1951-52 » siano sostituite dalle altre « per l'esercizio 1952-53 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli 3 e 4 che, non essendovi emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

## ART. 3.

« Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, sulla emissione di Buoni novennali a premi con scadenza al 1° gennaio 1961 ».

(È approvato).

## ART. 4.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di assegnazione di un fondo di un miliardo per costruzione, acquisto o adattamento di edifici per gli uffici finanziari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2866).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di assegnazione di un fondo di un

miliardo per costruzione, acquisto o adattamento di edifici per gli uffici finanziari.

Prego il relatore, onorevole Biasutti, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

BIASUTTI, *Relatore*. Sia per questo provvedimento, che evidentemente ha un carattere d'urgenza, come per l'altro provvedimento (Camera, n. 2832) esaminato nella precedente seduta del 1° corrente e riguardante l'Opera nazionale per la maternità ed infanzia, ci troviamo impediti, rispettivamente, ad attuare l'assistenza ai bambini e a far funzionare gli uffici finanziari. Infatti anche il presente disegno di legge, come l'altro, grava per la copertura sull'esercizio finanziario 1951-52, già chiuso. Mi pare che la presidenza della Commissione dovrebbe sollecitare il Ministero del tesoro, Ragioneria dello Stato, a predisporre un disegno di legge, come è stato fatto per gli anni decorsi, con il quale si autorizzi l'utilizzazione delle disponibilità di bilancio degli esercizi già chiusi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Avverto che l'onere derivante da questo provvedimento viene coperto con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla terza nota di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

PRESIDENTE. Tale disegno di legge si riferisce all'esercizio 1951-52, già chiuso. Ad ogni modo la nota di variazioni trovasi ancora all'esame del Senato.

Qualora il disegno di legge per l'utilizzazione delle disponibilità di bilancio degli esercizi chiusi fosse già stato presentato al Consiglio dei Ministri, ritengo che rientri nella competenza del Governo far sì che provvedimenti del genere possano aver subito corso, con l'approvazione sollecitata del disegno di legge medesimo, in modo da togliere l'ostacolo ora esistente. Noi, come commissione di finanze e tesoro, siamo qui per compiere un'opera di controllo e non di sollecitazione.

CHIOSTERGI. La Commissione potrebbe votare benissimo un ordine del giorno per sollecitare un provvedimento che renda possibile di utilizzare le disponibilità di bilancio degli esercizi scaduti. È vero che noi siamo qui soltanto per il controllo: ma esso non si limita soltanto ad un controllo tecnico. Esiste anche un controllo politico. Pertanto il fatto che vi sia un provvedimento — mi riferisco soprattutto a quello per la maternità

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

ed infanzia, che mi sta particolarmente a cuore — che non possiamo approvare solo perché manca un disegno di legge che dia la possibilità di utilizzare le disponibilità dei bilanci degli esercizi chiusi, mi sembra che ciò dia il diritto, alla Commissione e, direi, anche il dovere, di sollecitare da parte del Governo la presentazione di tale indispensabile disegno di legge.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso prendere un impegno di questo genere, nè mi sembra il caso di insistere sulla questione con un ordine del giorno. Dal momento che la Commissione fa sollecitazioni di fronte alle quali io non ho nulla da obiettare, basterebbe, a mio personale giudizio, un'assicurazione esplicita da parte della competente Amministrazione.

PRESIDENTE. È da anni che l'Amministrazione segue questa prassi. Il bilancio ha un determinato periodo di vigore: ha una data iniziale ed una finale. Quando il periodo è terminato non possiamo più attingere al bilancio dell'esercizio chiuso, tanto più che il consuntivo dovrebbe essere sollecitamente presentato.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ad ogni modo per quel che riguarda il merito del provvedimento in esame la prima ad essere interessata all'urgenza è proprio l'Amministrazione finanziaria perché vi è da sistemare un complesso di edifici ed altri ancora ve ne sono da costruire, per le immediate esigenze degli uffici finanziari.

CAVALLARI. Mi rendo conto benissimo del significato delle parole dell'onorevole relatore. Qui ci troviamo di fronte al persistere da parte dell'Amministrazione competente in una prassi che provoca lo scompiglio negli uffici e che pone noi della commissione di finanza e tutto il Parlamento nelle condizioni di dover sospendere l'esame di disegni di legge che portano esigenze di carattere fondamentale. Oltre la costruzione di edifici, vi è la questione riguardante la maternità e l'infanzia, che interessa tutto il paese.

Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Chiostergi, mentre le riserve avanzate dal rappresentante del Governo non mi sembrano valide. Anche se non si vuole far un ordine del giorno, si potrebbe formulare un voto, ricordando alla pubblica amministrazione o a quegli organi a cui si possono far risalire certe negligenze, la necessità che i provvedimenti vengano presentati conformemente alla legislazione positiva. Questo provvedimento è stato trasmesso alla Camera il

21 luglio. Ora, se esso non è giaciuto troppo a lungo al Senato, è fuori di dubbio che è stato presentato dopo la chiusura dell'esercizio 1951-52, o è stato presentato con un margine di tempo così ristretto da non consentire al Senato di esaminarlo con la necessaria ponderatezza. Infatti esso è stato presentato al Senato proprio il giorno 30 giugno 1952, ossia alla chiusura dell'esercizio finanziario. Ciò non può dipendere che dalla leggerezza degli organi dell'Amministrazione finanziaria. Ora, proprio per gli attributi a noi specifici, fra i quali rientra non solo l'esame formale del disegno di legge ma anche il giudizio sulla sostanza di esso, desidererei che la Commissione, magari in forma ufficiosa, formulasse un voto al Governo affinché esso presenti i disegni di legge all'esame del Parlamento secondo quanto prescrive l'attuale ordinamento positivo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio osservare che la nota di variazioni alla quale questo provvedimento si riferisce, fu presentata al Parlamento durante l'esercizio 1951-52. Quindi si era nei termini. È da ritenere che lo stato dei lavori parlamentari non abbia permesso di esaminare subito il provvedimento.

CAVALLARI. La colpa non è del Parlamento. A me sembra che, ogni volta che si agitano questioni di tal genere, da parte del Governo vi sia sempre il tentativo di addossare la colpa al Parlamento. Io, anche come rappresentante della minoranza, vorrei respingere queste affermazioni. Cioè che si evitasse di scaricare la colpa sul Parlamento. Il Governo ha il dovere non solo di presentare i disegni di legge richiesti dalle esigenze economiche e sociali del paese, ma di presentarli tempestivamente, in modo che il Parlamento possa esaminarli compiutamente.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E lo fa.

PRESIDENTE. In sostanza, qui si tratta di attendere due cose: la presentazione e l'approvazione di un disegno di legge che dia la possibilità di utilizzare le maggiori entrate, e l'approvazione delle note di variazioni al bilancio dell'esercizio scorso. Frattanto noi possiamo sospendere l'esame di tali provvedimenti per il tempo strettamente necessario.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che bastino pochi giorni. Comunque, osservo che questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Noi abbiamo tutto il rispetto per il Senato; ma se vi è da fare qualche osservazione, dobbiamo farla.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

CORBINO. Le osservazioni fatte dall'onorevole Cavallari hanno un certo fondamento. Però, bisogna tener conto del fatto che gran parte dei provvedimenti che ci vengono presentati nel mese di giugno, trovano la loro origine nell'articolo 81 della Costituzione. In questo senso: quando, verso la fine dell'esercizio si accertano delle maggiori entrate, invece di mandarle in economia, come a mio giudizio sarebbe necessario fare, e quindi ridurre il *deficit*, del bilancio dello Stato, si utilizzano tali maggiori entrate per sopravvenute nuove esigenze, le quali naturalmente hanno quel carattere di necessità e di indispensabilità che il Governo riconosce. Ma appunto perché hanno una copertura che non è definitiva fino al 30 giugno, tali provvedimenti non possono essere presentati se non quando si è vicinissimi alla data anzidetta, o eventualmente anche dopo. Quindi, più che un richiamo all'Amministrazione, la quale in questo caso non fa che ubbidire a sollecitazioni di carattere politico, qui, a mio giudizio, bisogna avere il coraggio di modificare la legge di contabilità di Stato nel senso che l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate fino al 30 giugno può essere fatta, per esempio, entro il 31 dicembre successivo. Allora noi non ci troveremo più di fronte ad inconvenienti di questo genere.

Più che sollecitare la compilazione di provvedimenti formalmente esatti, noi dobbiamo sollecitare l'adeguamento delle norme della legge di contabilità dello Stato alla dizione che è contenuta nell'articolo 81 della Costituzione. Questo è il problema fondamentale. Abbiamo il citato articolo nella Costituzione che in effetti cerchiamo di eludere in tutti i modi: l'articolo è lì, gli facciamo continuamente formale atto di omaggio, ci inchiniamo ad esso e poi gli facciamo gli sberleffi dietro! Tutto questo, a mio giudizio, deve assolutamente finire.

CHIOSTERGI. Allora possiamo sospendere l'esame del provvedimento, raccomandando al Governo di occuparsi urgentemente di tale questione.

PRESIDENTE. In un primo momento si era consigliata l'Amministrazione di prorogare il termine di utilizzazione delle disponibilità di bilancio per un certo periodo di tempo dopo la scadenza del 30 giugno. La Ragioneria generale dello Stato aveva trovato difficoltà, ma pare che ora si sia orientata in tal senso.

Comunque, vi è la riforma della legge sulla contabilità di Stato che è allo studio

da circa due anni e per la quale l'apposita Commissione, secondo quanto mi è stato detto, ha presentato le proprie conclusioni. Non so se sia il caso di chiedere lo stralcio delle norme più urgenti.

Per il momento, proporrei di sospendere l'esame di questo disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare la discussione del provvedimento in esame ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

#### Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo a favore del comune di Recoaro-Terme. (2863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo a favore del comune di Recoaro-Terme.

L'onorevole Barbina, relatore, ha facoltà di riferire su questo provvedimento.

BARBINA, *Relatore*. Con convenzione in data 29 maggio 1931 venne concesso alla società « Stabilimenti demaniali di Recoaro » l'esercizio dell'azienda patrimoniale dello Stato « Fonti demaniali di Recoaro ». In tale convenzione si stabilì che l'utile netto annuo della gestione aziendale venisse ripartito nella misura del 60 per cento al Demanio dello Stato e del 40 per cento alla società concessionaria.

Il comune di Recoaro-Terme, estromesso dalla gestione e dagli utili, ha fatto presente la situazione in cui è venuto a trovarsi per effetto di maggiori spese eseguite per l'esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonché di quelle intese a migliorare l'attrezzatura turistica della stazione termale, alle quali non può far fronte con i mezzi ordinari del suo bilancio. Ha chiesto perciò che nell'esecuzione di queste spese straordinarie concorra l'azienda delle Terme con un contributo annuo da prelevarsi dagli utili netti, cioè dalla quota di utili che viene devoluta allo Stato.

È stata stipulata in tal senso una convenzione nella quale è detto che il comune di Recoaro avrà assegnato un contributo annuo per la durata di otto anni, a decorrere dal 1950, nella misura di lire 30 milioni per l'anno 1950 e di lire 10 milioni per i successivi anni. Detto contributo deve essere usato dal comune unicamente per gli scopi anzidetti, e il versamento del contributo stesso è subordinato alla dimostrazione, da parte del comune, di aver usato l'anno precedente le somme introitate per l'esecuzione di opere tassativamente previste dalla convenzione.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

Si tratta di una minore entrata che ne deriva allo Stato dall'Azienda demaniale di Recoaro-Terme. Dati i motivi per cui detto contributo viene concesso, esprimo parere favorevole per l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FERRERI.** Mi domando se siamo certi che la parte dei proventi dell'Azienda che va al Demanio sia pari a quanto viene devoluto al comune. Se ciò non fosse si avrebbe un onere nuovo, nel senso che, sia pure sotto questa fattispecie, lo Stato contribuisce eccezionalmente alle finanze di un comune.

**CAVINATO.** È un precedente pericoloso.

**WALTER.** Il comune di Recoaro non soltanto dal 1950 sostiene delle spese per le Terme, spese riguardanti l'allargamento delle strade, l'ampliamento di un ponte, la ricostruzione dell'attrezzatura turistica; e ciò mentre il Demanio non ha speso nulla.

Se il Demanio ha accettato di versare quanto stabilito dalla convenzione, siate pur certi che ciò costituisce una minima cosa in confronto a quello che guadagna la ditta concessionaria e il Demanio stesso. Qualora il provvedimento in esame non fosse approvato, il comune di Recoaro continuerebbe ad indebitarsi per il compimento di opere pubbliche.

Quanto alla creazione di un precedente, faccio presente che le Terme di Salsomaggiore danno il loro contributo al comune omonimo.

Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del provvedimento.

**CAVINATO.** Si tratta, sì, di una azienda che è dello Stato ma che ha una notevole autonomia amministrativa. Penso perciò che poteva intervenire un accordo tra l'azienda locale e il comune di Recoaro senza addvenire alla emanazione di un provvedimento legislativo.

**CHIOSTERGI.** La richiesta del comune di Recoaro è più che giustificata. Però sarebbe augurabile che nel presentare una relazione a questo disegno di legge si evitassero certi errori grammaticali ed anche certe affermazioni che nel gergo amministrativo mi paiono un po' eccessive, quali quelle « sia perché l'assegnazione... comporta una minore entrata e, perciò, una spesa... nonché allo scopo ».

Comunque non per questo ho desiderato intervenire. Penso che nella relazione sarebbe stato opportuno porre l'indicazione di quanto il Demanio guadagna in media ogni anno, e quanto sia la spesa corrispondente,

in modo che non costituisca un precedente il concedere un contributo superiore a ciò che il Demanio incassa. Se così fosse, la questione cambierebbe aspetto, ed allora dovrei domandare la sospensione dell'esame del disegno di legge, onde avere la necessaria documentazione su tale punto, ciò che non faccio perché, *grosso modo*, so che il Demanio ci guadagna.

Infatti, a quando si devono prendere simili decisioni, è necessario conoscere tutti gli elementi del problema.

**BARBINA, Relatore.** Vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che il contributo viene a gravare sull'esercizio aziendale in base all'articolo 3 della convenzione, per cui il 40 per cento del contributo è a carico della società concessionaria.

Circa il rilievo di non aver provveduto prima, faccio presente che con il contributo di 30 milioni per l'anno 1950 si vuol compensare il comune di quei danni che può aver avuto per i tre anni precedenti.

Si chiede perché la convenzione sia venuta all'esame della nostra Commissione. La risposta è facile: si tratta di una minore entrata per lo Stato, e pertanto deve essere esaminata dalla nostra Commissione.

Altri colleghi hanno chiesto il bilancio dell'Azienda: faccio osservare che si tratta del bilancio di una società privata.

**CHIOSTERGI.** Ma abbiamo il diritto di vederlo, perché vi è la compartecipazione dello Stato.

**BARBINA, Relatore.** Comunque, non dobbiamo preoccuparci del bilancio, perché la spesa va a carico dell'Azienda. Se per caso il bilancio di questa fosse deficitario, la quota a suo carico si sposterebbe nell'anno successivo. Ma, ripeto, questa preoccupazione non vi è.

**CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Faccio osservare all'onorevole Chiostergi che l'Amministrazione finanziaria non si sottrae mai al compito di fornire tutte le informazioni necessarie; ma nel caso in esame si tratta del bilancio di una società privata, alla quale partecipa in una certa parte il Demanio. È evidente che un bilancio di questo genere non può essere riportato senz'altro in una relazione; per questo vi è un relatore che informa la Commissione sull'azione svolta per ottenere complete informazioni sul provvedimento e vi è poi il potere ispettivo della Commissione stessa su ogni atto dell'Amministrazione, che essa può esercitare quando lo ritenga opportuno.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

Se la Commissione vuole, per la prossima seduta potrei presentare il bilancio in questione.

CHIOSTERGI. Ho chiesto soltanto una indicazione approssimativa.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In materia di contabilità, non si può essere approssimativi, altrimenti le indicazioni non servirebbero a nulla.

CIFALDI. Mi permetto di manifestare il mio dissenso circa l'approvazione di questo disegno di legge che, a mio avviso, non dovrebbe essere accolto dalla Commissione.

In effetti, si tratta di una spesa che viene a gravare sul bilancio dello Stato, sia pure sotto forma di una minore entrata. Si andrebbe, in sostanza, a creare un precedente strano, in quanto il comune di Recoaro chiede un contributo (dice la stessa convenzione) « per l'esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonché per ripristinare e sviluppare la sua attrezzatura urbanistica ».

È evidente che lo Stato non può intervenire a soddisfare tali esigenze che riguardano il comune di Recoaro. Tanti altri comuni avrebbero necessità di chiedere allo Stato analoghi contributi. E non basta il fatto che a Recoaro vi sia uno stabilimento termale, per giustificare questa erogazione. Dirò di più: è la stessa motivazione della convenzione che impedisce allo Stato di intervenire finanziariamente. Questo potrebbe intervenire quando si dovesse riparare lo stabilimento, termale, ma la motivazione della convenzione parla di tutt'altra cosa. È evidente che, se il comune di Recoaro sostiene le spese anzidette, ha, come contropartita, un incremento del turismo, e di tutte le inerenti attività che si moltiplicano per effetto delle terme.

Concludendo, a me sembra che la convenzione non possa essere approvata, in quanto lo Stato dovrebbe intervenire nel bilancio di un comune per sollevarlo da deficienze che effettivamente sono pertinenti al comune stesso.

Vi è poi un altro rilievo. Dalla quota che spetta allo Stato deve essere detratta una somma. Ma se la gestione presentasse un deficit? In tal caso, ritengo che la quota potrebbe andare a carico dell'esercizio successivo. Comunque, chiederei per lo meno una sospensiva per rendere la Commissione più edotta in materia.

CHIOSTERGI. Vorrei dire alcune parole, perché mi ritengo responsabile di aver sollevato questa questione.

Onorevole Cifaldi, la sua tesi non mi pare sostenibile. Nel nostro caso, lo Stato è com-

proprietario di un'azienda commerciale, che gli dà un certo utile ogni anno. Ma se lo Stato ha questi diritti, nello stesso tempo ha i doveri corrispondenti, appunto quale comproprietario dell'azienda. È evidente che qui non è lo Stato che interviene come tale a favore di un comune, ma è il comproprietario di un'azienda per cui usufruisce di servizi pubblici e che di conseguenza contribuisce a determinate spese.

Questo è il concetto che, secondo me, è alla base della convenzione; convenzione che è fatta a titolo privato fra il rappresentante del demanio, quello dell'azienda e quello del comune.

Si è chiesto: perché dovremmo intervenire noi? Ma perché vi è di mezzo il Demanio, al quale occorre dare la necessaria autorizzazione.

Perciò, onorevole Cifaldi, la pregherei di non insistere sulla sua richiesta di rinvio. Si tratta, in questo caso, di una cosa equa, perché l'azienda ha ottenuto dal comune, cioè dalla collettività, delle opere pubbliche attraverso sacrifici che non è giusto siano sostenuti soltanto da quest'ultima; è giusto che siano sostenuti, almeno in parte, anche dall'Azienda.

CIFALDI. Se la mia proposta di sospensiva non venisse accolta, manterrei il mio voto contrario, perché la relazione parla unicamente di esigenze del comune. Non possiamo imporre allo Stato un onere per esigenze che riguardano soltanto un comune.

WALTER. L'onorevole Chiostergi ha già esposto quanto io volevo dire.

Vorrei aggiungere — come si legge nella convenzione — che ogni anno, entro il 31 marzo, il comune deve presentare una relazione sulle somme introitate nell'anno precedente, al fine di ottenere il pagamento del contributo.

BARBINA, *Relatore*. Vorrei dare una breve risposta all'onorevole Cifaldi. Le spese fatte dal comune di Recoaro, tornano a vantaggio soprattutto dell'azienda. Avrebbe potuto farle l'azienda stessa quelle spese; perché non deve intervenire quando le ha fatte il comune?

CIFALDI. Bisogna distinguere fra azienda e comune.

BARBINA, *Relatore*. Occorre tener presente che il comune non percepisce, da questa Azienda, determinate imposte che pur potrebbe percepire. A compenso di queste minori entrate del comune, l'azienda concorre per una determinata quota annua.

CAVALLARI. Una breve dichiarazione di voto.

Dichiaro che io e i colleghi della mia parte politica voteremo a favore di questo disegno di legge, perché da un punto di vista

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

giuridico e morale riteniamo che sia perfettamente giusto che lo Stato, che percepisce un vantaggio dai servizi predisposti dal comune, contribuisca alla spesa sostenuta dal comune medesimo.

Il nostro voto favorevole al disegno di legge è anche motivato dal precedente che vogliamo istituire, perché ci sembra giusto che anche in casi simili in cui altre Aziende dello Stato od altre industrie statali traggono benefici dai servizi di un determinato comune, lo Stato debba indennizzare i comuni in parola. Ad esempio, sarà giusto che lo Stato risarcisca un comune nel quale esista una fabbrica di armi o uno stabilimento militare, per il maggiore uso della rete stradale.

Quindi, anche per il principio che desideriamo istituire, noi dichiariamo che daremo al disegno di legge il nostro voto favorevole.

CIFALDI. Dichiaro di essere contrario al disegno di legge perché l'interesse che lo Stato può ricavare è assai limitato e perché la convenzione prevede opere le quali dovrebbero essere esclusivamente a carico del comune. Quando qui è indicato che si tratta di dover provvedere ad opere sanitarie e stradali nonché a quelle intese a ripristinare e migliorare l'attrezzatura anche nel campo turistico, è il comune che deve intervenire; ma per la parte che si riferisce alla società concessionaria, gli utili dell'azienda sono tali che, diffalcando un po' di tali utili, essa potrebbe contribuire — assieme al comune — a queste esigenze. Per quanto riguarda il comune di Salsomaggiore, la nostra commissione aveva espresso parere favorevole, ma per quel comune vi erano delle ragioni che consigliavano l'intervento dello Stato. Invece nella fattispecie, per Recoaro, mi parrebbe creare un precedente dannoso e pericoloso, perché lo Stato si avvantaggerebbe assai indirettamente di quello che potrebbe essere il ripristino di tutto l'insieme dell'abitato di Recoaro. Vi sono tanti altri comuni che, pur non avendo il vantaggio di essere sedi di terme come Recoaro, avrebbero bisogno dell'intervento finanziario dello Stato. Quindi, sono contrario a che lo Stato contribuisca con il denaro della collettività ad opere dalle quali tragga un utile assai indiretto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione 25 gennaio 1952, n. 296 di repertorio, stipulata, in forma pubblica amministrativa, tra il Demanio dello Stato, la Società concessionaria degli Stabilimenti demaniali di Recoaro ed il comune di Recoaro-Terme, in virtù della quale viene assegnato al comune stesso, per la durata di anni otto, un contributo annuo a carico dell'esercizio aziendale.

(È approvato).

## ART. 2.

La convenzione di cui all'articolo precedente sarà registrata a tassa fissa.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio. (2881).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

Prego l'onorevole Barbina di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

BARBINA, *Relatore*. L'imposta progressiva sul patrimonio, questa tormentata imposta (ed è tormentato anche il contribuente), esiste dal 22 marzo 1947 e si distingue in due parti: imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle persone fisiche e imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali. Tutta la materia è stata regolata e coordinata dal testo unico 9 maggio 1950, n. 203, con il quale, all'articolo 67, si stabilisce che l'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti si prescrive entro il 31 dicembre 1951, mentre entro il 31 dicembre 1952 si prescrive l'azione nei confronti dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione. L'articolo 88, sotto il titolo « imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali », si richiama all'articolo 67 per l'azione della finanza. Con legge 7 dicembre 1951, n. 1330, approvata in sede legislativa il 21 novembre 1951

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

da questa Commissione, tali termini sono stati prorogati di un anno, e cioè al 31 dicembre 1952 per le rettifiche da parte della finanza e al 31 dicembre 1953 per gli accertamenti in caso di mancata dichiarazione. Dovevano presentare la dichiarazione i contribuenti con patrimonio di tre milioni e coloro che avevano un patrimonio di 1.500 mila lire al 31 marzo 1947. Sono state poi concesse varie rateizzazioni per i pagamenti.

Dopo la proroga concessa con legge 7 dicembre 1951, la situazione degli uffici finanziari non è molto migliorata e ormai la finanza calcola che il termine — anche prorogato — non è sufficiente per la revisione di tutte le dichiarazioni presentate e per l'accertamento di contribuenti che non hanno presentato dichiarazione. Al 31 marzo 1952 si aveva la seguente situazione: su 217.326 dichiarazioni dei contribuenti, ne erano state rettificate 122.609; al 30 giugno 1952, sempre per l'imposta progressiva sul patrimonio delle persone fisiche, le rettifiche erano salite, con un leggero miglioramento, da 122.609 a 124.777. Gli accertamenti per nuovi contribuenti, al 31 marzo 1952 erano 21.342; al 30 giugno 1952 erano saliti a 23.455. Questi erano, quindi, i nuovi contribuenti reperiti; ma si calcola che i nuovi accertamenti dovrebbero salire a circa 200 mila. Pertanto, siamo ancora molto lontani dall'aver reperito tutti gli evasori.

Quanto all'imposta proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, al 31 marzo le dichiarazioni presentate erano 35.867, delle quali erano state rettificate 10.293; al 30 giugno le rettifiche erano salite a 14.774 e gli accertamenti a 2.612.

Ora è evidente la gran mole di lavoro che gli uffici finanziari devono ancora svolgere. Basti dire che gli uffici tecnici erariali avevano restituito al 31 marzo, agli uffici delle imposte, 572.732 modelli di valutazione, in base ai coefficienti di terreni e fabbricati e 68.530 erano ancora da restituire. In totale, 641.262 valutazioni di terreno erano in corso e 355.020 erano state utilizzate dagli uffici delle imposte.

Data l'ingente mole del lavoro degli uffici, l'Amministrazione ha chiesto una ulteriore proroga di un anno, che viene appunto chiesta col presente disegno di legge. In linea di massima sono favorevole a questa proroga, per la evidente difficoltà di smaltire tutta la gran mole di lavoro da parte degli uffici, per le difficoltà di valutare i patrimoni, difficoltà le quali sorgono continuamente nelle valutazioni per le contestazioni avanzate

dai contribuenti. Del resto, gli uffici sono stati occupati per l'applicazione della nuova legge sulla perequazione tributaria e hanno dovuto un po' trascurare il lavoro relativo all'imposta progressiva. Soprattutto, il mio parere è favorevole perché è necessario evitare le evasioni. Abbiamo visto che c'è ancora una gran massa di contribuenti da reperire, e bisogna dar modo agli uffici di evitare le evasioni, che danneggiano i contribuenti onesti. Per queste ragioni, pur augurando che questa proroga sia assolutamente l'ultima e che gli uffici siano in grado di esaurire il lavoro (trattandosi di una imposta straordinaria) entro il termine ora richiesto, dichiaro di essere favorevole alla concessione della proroga.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, scadono il 31 dicembre 1953 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ed il 31 dicembre 1954 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.

(È approvato).

## ART. 2.

Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1 gennaio 1953 in dipendenza di maggiori rateazioni accordate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è ripartito in rate bimestrali eguali entro il 31 dicembre 1954, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti mobiliari ed entro il 31 dicembre 1956, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti immobiliari o da aziende industriali.

Entro gli stessi periodi, può essere ripartito il pagamento del debito d'imposta dovuto in seguito all'accertamento dell'Ufficio, ove gli interessati ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso relativo.

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

## ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 73 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici, in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente testo unico, ma non superiori, in ogni caso, a sessantasei rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948 ».

(È approvato).

## ART. 4.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, sono sostituiti dai seguenti:

« L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1955.

L'imposta, iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1955, è riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

(È approvato).

## ART. 5.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il relatore propone di modificare la data dell'entrata in vigore fissandola al 1° gennaio 1953.

Pertanto egli proporrebbe di sostituire l'articolo 5 col seguente:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953 ».

Pongo in votazione quest'ultimo articolo nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, nonché estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52 » (2846):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio » (2882):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai Canali demaniali (Canali dell'antico Demanio e Canali « Cavour » (2845):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo annuo a favore del comune di Recoaro-Terme » (2863):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	7

(La Commissione approva).

« Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1952

agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio » (2881):

Presenti e votanti . . . . . 32

Maggioranza . . . . . 17

Voti favorevoli . . . . . 31

Voti contrari . . . . . 1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chini Cocoli

Irene, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, D'Agostino, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Petrilli, Ricci Giuseppe, Scoca, Troisi, Tudisco, Valsecchi, Vicentini, Walter.

*È in congedo:*

Saggin.

**La seduta termina alle 11,45.**